

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● TANTI ASPETTI INNOVATIVI E NON SEMPRE FAVOREVOLI

# Il nuovo quadro degli incentivi alle energie rinnovabili

Fissati nuovi limiti per realizzare impianti fotovoltaici a terra. Estesi gli attuali incentivi agli impianti di biogas entrati in funzione prima dell'1-1-2008

di Donato Rotundo

**C**on l'approvazione nel Consiglio dei ministri del 3 marzo scorso e la successiva firma del capo dello Stato si è concluso l'iter del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili.

Riassumere le diverse novità contenute nel decreto non è semplice, per cui cercherò di soffermarmi sugli aspetti che hanno una maggiore ricaduta sulle filiere agroindustriali e sull'attività agricola.

## Autorizzazioni

Il primo aspetto innovativo del decreto riguarda il regime autorizzativo e le relative procedure. Il provvedimento stabilisce che l'attività di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è regolata dall'autorizzazione unica (art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003), dalla procedura abilitativa semplificata e dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera.

Pertanto, si procede a sostituire la denuncia di inizio attività (Dia) con la procedura abilitativa semplificata che si applica ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto (i procedimenti pendenti sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata). Nel confermare le soglie applicative già previste per la



Il nuovo sistema di incentivazione per il biogas sostenibile terrà conto della provenienza della materia prima

Dia (per le biomasse 200 kW, il biogas 250 kW e gli impianti operanti in assetto cogenerativo 1 MW) viene prevista per le Regioni e le Province autonome la possibilità di estendere la procedura abilitativa semplificata agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW elettrico.

Rispetto alle norme generali è stata introdotta un'ulteriore norma diretta a evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente: le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area, o in aree contigue, sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.

Inoltre, in merito all'autorizzazione unica viene stabilito che, fatta salva l'eventuale verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare (Via), il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni, al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

## Limiti al fotovoltaico con moduli a terra

Altra novità, che determinerà grandi cambiamenti nello sviluppo delle fonti rinnovabili, è la limitazione prevista

dall'art. 10 alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. L'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che:

- la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati a una distanza non inferiore a 2 km;
- non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

Tali limitazioni non riguardano i terreni abbandonati da almeno 5 anni e non si applicano agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto, o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro l'1-1-2011, a condizione in ogni caso che l'impianto vada in funzione entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

Queste novità, congiuntamente a quanto previsto dall'art. 25 del decreto sulle modifiche al sistema di incentivazione, hanno prodotto un acceso dibattito. Difatti, soprattutto in relazione a quanto previsto da quest'ultimo articolo, si rischia di creare notevoli danni a tutta la filiera del fotovoltaico, compre-

si gli imprenditori agricoli che hanno attivato negli ultimi mesi investimenti nel settore.

In relazione al nuovo quadro che si viene a delineare, le tariffe incentivanti del Terzo conto energia, originariamente previste in favore degli impianti entrati in esercizio a partire dal 31-12-2010 e fino al 2013, vengono limitate agli impianti che vanno in funzione entro il 31-5-2011. Per tutti gli altri impianti, ovvero per quelli che entrino in esercizio in data successiva al 31-5-2011, il regime di incentivazione verrà stabilito da un decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro il prossimo 30 aprile.

### Biomasse, biogas e bioliquidi

In merito a biomasse, biogas e bioliquidi la situazione sembra essere più lineare e meno problematica, a eccezione di quanto innescato dall'art. 45 della legge 122/2010 (manovra finanziaria 2010) che ha indicato la necessità di diminuire in modo sostanziale l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del Gse, dei certificati verdi (CV). Su queste basi viene stabilito che il costo massimo consentito per il ritiro da parte del Gse dei titoli in eccesso, per gli anni dal 2011 al 2015, è del 78% rispetto a quanto stabilito dalla Finanziaria 2008, con una riduzione quindi del 22%. Questa norma sicuramente produrrà effetti negativi sul prezzo dei certificati verdi, che si rifletterà sugli impianti già in esercizio.

Sempre relativamente ai certificati verdi, non più previsti dal nuovo sistema di incentivazione, va sottolineato che a partire dal 2016 il diritto a usufruirne per gli impianti già in esercizio alla data del 31-12-2012 sarà commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo, a un incentivo ricadente nella tipologia prevista dal nuovo sistema di incentivazione (tariffa onnicomprensiva o sistema simile). Ciò in relazione al fatto che nel 2015 sarà annullato l'obbligo per i produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

È importante sottolineare che il decreto legislativo, con l'art. 25, stabilisce l'applicabilità del vigente sistema di incentivazione per la produzione elettrica (ad esempio tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro/kWh per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas

## IL MINISTRO CREDE NELLA BONTÀ DEL DECRETO

### Galan: «È una grande opportunità»

Il decreto legislativo sulle energie rinnovabili è una grande opportunità. Ne è convinto il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan che il 9 marzo scorso ha tenuto una conferenza stampa sull'argomento.

Il ministro ha annunciato che nelle prossime settimane, entro la fine di marzo, saranno stabiliti i nuovi incentivi che – ha precisato – saranno inferiori al livello attuale.

Lungi da credere che le rinnovabili siano una panacea, il ministro, la cui nomina a presidente dell'Enel non è del tutto esclusa, ritiene che il futuro energetico italiano sarà un mix di nucleare, rinnovabili ed energie tradizionali.

Tra le energie rinnovabili il fotovoltaico e le biomasse hanno un ruolo centrale. Nel caso del fotovoltaico il decreto prevede che siano incentivati soprattutto quegli impianti che non avranno impatti devastanti sul territorio, con ulteriori vantaggi per quelli non a terra.

L'opportunità di sviluppo per l'agricoltura non «significa affittare le terre per fare megaimpianti» e questo giu-

stifica i limiti, ha spiegato il ministro. Tali limiti permetteranno di installare impianti che producano al massimo 1 MW e non occupino più del 10% della superficie agricola. I pannelli fotovoltaici, inoltre, dovranno essere posti a 2 km di distanza uno dall'altro.

Anche le biomasse sono un'opportunità, soprattutto per gli impianti zootecnici intensivi caratteristici della produzione italiana e Galan ha invitato a non sottovalutare ciò che il decreto offre.

Non tutti però sono della stessa idea del ministro. L'Aper, l'Associazione produttori energia da fonti rinnovabili, osserva che «a oggi meno della metà degli impianti fotovoltaici realizzati insiste su terreni agricoli» e che «se anche tutti gli 8.000 MW previsti dal Piano d'azione nazionale per le energie rinnovabili fossero realizzati in aree agricole occuperebbero meno dello 0,1% della superficie coltivabile in Italia». Per questo motivo – secondo l'Associazione – le limitazioni imposte dal decreto «recheranno non soltanto un pesantissimo freno allo sviluppo del settore in Italia, ma anche grave danno al settore agricolo». L.Mart.

e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi a eccezione degli oli vegetali puri tracciabili, e coefficiente moltiplicatore di 1,8 per i CV per gli impianti alimentati a biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta o intese di filiera) agli impianti che entreranno in esercizio entro il 31-12-2012.

Di conseguenza, il nuovo sistema di incentivazione previsto dall'art. 24 entrerà in vigore dall'1-1-2013 con modalità definite da specifici decreti emanabili entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

In particolare per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo dovrà tenere conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell'esigenza di destinare prioritariamente: le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all'utilizzo termico; i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i trasporti; il biometano all'immissione nella rete del gas naturale e all'utilizzo nei trasporti.

### Finalità degli incentivi

L'incentivo, inoltre, sarà finalizzato a promuovere:

- l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti quadri e da intese di filiera;
- la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;
- la realizzazione e l'esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, in particolare di micro e mini cogenerazione.

L'incentivo (tariffa onnicomprensiva o sistema simile) riguarderà quantomeno tutti gli impianti di potenza inferiore a 5 MW, nonché gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero. Per gli altri l'incen-

vo sarà assegnato tramite aste al ribasso gestite dal Gse.

Con alcune novità viene confermata la cumulabilità tra gli incentivi alla produzione di energia e altri incentivi pubblici per gli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili (in particolare per gli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, la cumulabilità con altri incentivi pubblici è prevista fino al 40% del costo dell'investimento).

Sempre per quanto riguarda il biogas, va poi citata la disposizione estremamente importante prevista dal comma 12 dell'art. 25 con cui viene previsto che gli attuali sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica (tariffa onnicomprensiva e coefficiente moltiplicativo dei CV) sono estesi agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima dell'1-1-2008.

## Biometano

Estremamente innovativi gli articoli relativi all'incentivazione del biometano, sia in relazione allo sviluppo delle reti del gas naturale sia alla previsione di un incentivo dedicato al biometano, a seconda se trasformato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento, immesso in rete per i trasporti o nella rete di gas naturale. Su quest'ultimo aspetto viene stabilito che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. In pratica si dà concretezza allo sviluppo del settore.

Come anche è positivo l'aver previsto misure finalizzate allo sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, nonché il potenziamento del sistema di incentivazione della produzione termica e dell'efficienza energetica attraverso:

- contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31-12-2011;
- il rilascio dei certificati bianchi per gli interventi che non ricadono fra quelli di cui al punto precedente.

Donato Rotundo